

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2756 del 07/06/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BERTI ANTONIO PELLI ITALIA SRL con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 2. DINIEGO Autorizzazione Unica Ambientale per centro di raccolta pelli bovine con destinazione produzione gelatine sito nel Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 2
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2836 del 07/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno sette GIUGNO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BERTI ANTONIO PELLI ITALIA SRL con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 2. DINIEGO Autorizzazione Unica Ambientale per centro di raccolta pelli bovine con destinazione produzione gelatine sito nel Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 2.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Dato atto che:

- tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la "*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative*" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05/06/2018, Prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29/06/2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, com-

ma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

- con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1315 del 2 agosto 2018, la Regione Emilia-Romagna ha disposto il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni sopraccitate, sottoscritte con Arpae e le Province;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Santa Sofia in data 15/05/2017, acquisita al Prot. Com.le 4641 e da Arpae al PGFC/2017/7472, da **BERTI ANTONIO PELLI ITALIA SRL** nella persona di Bruschi Sara in qualità di delegata dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 2, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per centro di raccolta pelli bovine con destinazione produzione gelatine sito nel Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 2, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 8914 del 16/09/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/13689, formulata dal SUAP del Comune di Santa Sofia, con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 16/10/2017 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 9931 ed al PGFC/2017/15209;

Dato atto che in data 22/12/2017 la ditta ha presentato richiesta per l'inserimento del seguente ulteriore titolo abilitativo:

- comunicazione operazioni recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Vista pertanto la Nota Prot. Com.le 5923 del 14/06/2018, acquisita al PGFC/2018/9605, con la quale il Comune di Santa Sofia ha riavviato i tempi del procedimento ed ha richiesto integrazioni;

Atteso che in data 26/07/2018 e 31/08/2018 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia le integrazioni richieste, acquisite rispettivamente ai Prot. Com.li 7524 e 8602 e da Arpae ai PGFC/2018/11870 e 13887;

Considerato che, relativamente alla documentazione integrativa presentata dalla ditta in merito all'impatto acustico, il Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Santa Sofia ha comunicato quanto segue: *“IL RESPONSABILE (...) Vista la “SCHEDE E – IMPATTO ACUSTICO” e la “Valutazione di impatto acustico” redatta ai sensi dell’art. 8 comma 4 della legge n. 447/1995 (...) PRENDE ATTO di quanto dichiarato dal tecnico competente Sig.ra SAra Bruschi (attestato Prov. MO Prot. 32370/335) – nella suddetta Valutazione al punto CONCLUSIONI che cita testualmente: “... - per i ricettori considerati si verifica il RISPETTO del valore limite assoluto di immissione per la sua classe di appartenenza nei periodi di riferimento ed il RISPETTO anche per quanto concerne il valore limite differenziale.*

- Per quanto riguarda le misure al confine si ha il RISPETTO dei limiti di zona in entrambi i periodi di riferimento considerati.”;

Acquisito tramite la banca dati nazionale antimafia il nulla-osta antimafia relativo a BERTI ANTONIO PELLI ITALIA SRL, emesso in data 31/08/2018;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rapporto Istruttorio acquisito in data 18/01/2019;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 10648 del 08/11/2017, acquisito la PGFC/2017/16348, a firma del Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Santa Sofia, con le specifiche relative alla planimetria di cui alla mail di HERA S.p.A. del 14/01/2019, acquisita al PG/2019/16550;

Tenuto conto che il Comune di Santa Sofia con Nota Prot. Com.le 12090/18 del 05/12/2018, acquisita al PGFC/2018/20560, ad oggetto *"Dichiarazione di compatibilità urbanistico edilizia dello stabilimento della Ditta Berti Antonio Pelli Italia S.r.l., Via G. di Vittorio n. 2 Santa Sofia"* ha espresso parere favorevole alla compatibilità urbanistico edilizia nel rispetto di specifiche condizioni ivi poste e di seguito riportate:

"1. la ditta provi, come previsto dall'art. 216 del R.D. 1265/1934, l'adozione di speciali cautele nella gestione dell'attività per assicurare l'assenza di produzioni di esalazioni maleodoranti, produzioni di gas o quant'altro possa procurare disagio, danno o impatto sulla popolazione, con riferimento alle modalità di gestione dell'attuale attività di "lavorazione pelli in genere, deposito di cascami e sottoprodotti della macellazione", che dovranno essere verificate dall'AUSL e da ARPAE; tali modalità di gestione dovranno essere nello stesso modo verificate in caso d'evoluzione dell'attività;

2. tutte le manovre carico/scarico delle materie in entrata e in uscita siano effettuate in ambienti chiusi dotati di aspirazione forzata ed emissione convogliata all'esterno con un filtro a scrubber o altro equivalente e che l'entità della velocità di aspirazione e le caratteristiche dello scrubber dovranno essere concordate con ARPAE.";

Dato atto che il parere condizionato del Comune costituisce motivo ostativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, superabile mediante ottemperanza alle condizioni ivi contenute, con Nota PG/2019/22033 del 11/02/2019 è stato richiesto al SUAP del Comune di Santa Sofia di procedere nei confronti della Ditta con la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. dei motivi ostativi all'accoglimento dell'Istanza;

Vista la Nota Prot. Com.le 1977 del 21/02/2019, acquisita al PG/2019/29085, con la quale il Comune di Santa ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza evidenziando la necessità di presentare istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai fini del superamento di tali motivi ostativi, ed assegnando 10 giorni per presentare per iscritto eventuali osservazioni anche corredate da documenti.;

Dato atto che in data 28/03/2019 con nota Prot. Com.le 3489, acquisita al PG/2019/50631, il Comune di Santa Sofia ha comunicato che nei termini previsti non è pervenuta alcuna osservazione alla Comunicazione ex art. 10-bis della L.241/90, fatta eccezione della nota del 27/02/2019 con la quale è stata richiesta una proroga di mesi tre per la presentazione dell'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, alla quale il Comune ha risposto con Nota Prot. Com.le 2389 del 01/03/2019, acquisita da ArpaE al PG/2019/34031, comunicando che i termini indicati nell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. non sono prorogabili;

Considerato che con la medesima nota il Comune ha trasmesso documentazione prodotta dalla ditta, non contenente la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, a tutt'oggi ancora non pervenuta.

Atteso che la mancata presentazione dell'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non consente di superare i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto, di procedere pertanto al DINIEGO dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta da **BERTI ANTONIO PELLI ITALIA SRL**;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Luana Francisconi ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di **DINIEGARE** l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, **per centro di raccolta pelli bovine con destinazione produzione gelatine sito nel Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 2**, richiesta da **BERTI ANTONIO PELLI ITALIA SRL**, per le motivazioni esposte in premessa narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Luana Francisconi e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia per la notifica all'Impresa e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Santa Sofia per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.